

MERCATO ELETTRICO

ENERGIVORI: LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SBLOCCA LO STALLO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Delibera 507/2017/R/eel](#)
- [Delibera 481/2017/R/eel](#)
- [Decisione CE C\(2017\) 3406 final](#) del 23 maggio 2017, pubblicata nella GU UE del 15 giugno 2017
- [DCO 255/2016/R/eel](#)
- [Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244/2016](#), convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016)
- [Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210](#), convertito con legge 25 febbraio 2016, n. 21 (Milleproroghe 2015)
- [Comunicazione CE \(2014/C 200/01\)](#), Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020
- ["Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" \(C. 4505-A\)](#)

ARTICOLI CORRELATI

- [Serie di interventi per i consumatori non domestici legati al procedere delle trattative sugli Aiuti di Stato](#) (Newsletter 207)
- [Perché la riforma degli oneri generali di sistema elettrico?](#) (Newsletter 200)
- [Aiuti di Stato per energia e ambiente: più mercato](#) (Newsletter 177)

TAG

industria, retail elettrico

La verifica di legittimità delle agevolazioni ricevute in passato, attesa da tempo, esclude l'ammissibilità degli sconti sugli oneri diversi da quelli strettamente legati alla promozione delle fonti rinnovabili, ma salva le imprese con consumi sotto i 150 GWh/anno. Potrebbero essere quindi circa 35 le imprese chiamate a restituire oneri non dovuti attraverso un Piano di Adeguamento progressivo. Ma le decisioni recenti potrebbero non bastare a superare l'incertezza per le imprese a forte consumo di energia.

LE MISURE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Con la decisione del 23 maggio scorso, la CE ha completato l'esame di compatibilità in relazione agli aiuti notificati dal Governo italiano il 17 aprile 2014, che consistono nelle seguenti misure:

- applicazione per scaglioni di consumo con aliquote degressive dei corrispettivi variabili delle componenti tariffarie A, per le imprese connesse in MT, AT o AAT, con azzeramento delle aliquote sull'ultimo scaglione (oltre 8 GWh/mese per le imprese connesse in MT e oltre 12 GWh/mese per le imprese connesse in AT e AAT)
- rimborso (dal 15% al 60%) per le imprese energivore della parte variabile delle componenti A a partire da luglio 2013 eD esenzione, per le stesse imprese, dal pagamento della componente tariffaria AE da gennaio 2014
- nuova struttura tariffaria degli OGS (componenti A, UC e MCT) per i clienti non domestici, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, come previsto dal Decreto Milleproroghe 2016 (Newsletter 200).

Si tratta quindi di agevolazioni che sono state concesse alle imprese definite energivore ai sensi del DM 5 aprile 2013 e, per quanto riguarda il primo punto, in generale a tutte le imprese con elevati consumi di elettricità. Tutti questi soggetti, e non solo i c.d. energivori, potrebbero quindi aver ricevuto un aiuto illegittimo.

L'analisi di compatibilità della CE si è limitata alle agevolazioni in relazione agli oneri dovuti sulla componente tariffaria A3 (a copertura dei meccanismi di sostegno a favore delle fonti rinnovabili e assimilate), in quanto si tratta di oneri che ricadono nell'ambito di applicazione delle Linee Guida e in relazione ai quali le Linee Guida consentono, sotto particolari condizioni, di erogare aiuti di Stato. Per tutti gli altri OGS lo Stato non può concedere aiuti ed è pertanto tenuto a richiedere alle imprese il 100% degli oneri dovuti.

LA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEGLI OGS A PARTIRE DAL 2018

Prima di procedere alla discussione dei risultati della CE, è utile un approfondimento sul terzo dei meccanismi analizzati, ossia la nuova struttura tariffaria degli OGS che sarà applicata ai clienti non domestici dal 2018 ai sensi della riforma richiesta dal legislatore nazionale¹.

Il Decreto Milleproroghe 2015 aveva previsto che l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (Autorità) adeguasse la struttura degli OGS della tariffa elettrica (componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7) a quella delle tariffe di rete (componenti TRAS per la trasmissione, DIS per la distribuzione, MIS per la misura e componenti perequative UC3 e UC61), ossia prevedesse una struttura tariffaria trinomica, in cui le parti fisse e in quota potenza prevalessero sulle variabili. A seguito della disposizione normativa, l'Autorità aveva posto in consultazione il DCO 255/2016, con cui proponeva una serie di soluzioni (A, B² e C) che si distinguevano sulla base del peso del gettito che avrebbe dovuto essere coperto con i corrispettivi fissi e in quota potenza, piuttosto che con i corrispettivi variabili. L'ipotesi C inoltre si distingueva dalle altre perché prevedeva una struttura tariffaria diversa per la componente A3 da una parte e per gli altri OGS dall'altra.

¹ Il Milleproroghe 2015 aveva previsto l'entrata in vigore della riforma al 1 gennaio 2016, data che è stata spostata al 1 gennaio 2018 con il Milleproroghe 2016.

² L'ipotesi B si distingueva a sua volta in 3 sottocasi (B1, B2 e B3).

Al DCO non aveva fatto seguito alcuna delibera dell'Autorità, tuttavia la CE nella sua decisione analizza un'ipotesi di riforma degli oneri che ricalca l'ipotesi C, per cui si può ritenere che questa sia la soluzione verso cui l'Autorità, in coordinamento con il Governo italiano, intende procedere. In particolare, questa ipotesi prevede:

- per gli OGS diversi dalla A3:
 - una struttura tariffaria trinomica pienamente riflessiva della struttura tariffaria di rete
- per la quota parte della componente A3 a copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione (che la CE definisce A3*)³
 - una struttura tariffaria trinomica pienamente riflessiva della struttura tariffaria di rete, per la copertura del 30% del gettito
 - un corrispettivo variabile “flat uniforme”, per la copertura del 70% del gettito.

La ripartizione 30%-70% rappresenta solo una prima indicazione fornita dal Governo italiano e potrebbe variare nel tempo.

La definizione della nuova componente A3* inoltre fornisce l'indicazione, confermata dalla CE nell'illustrazione dei propri risultati d'analisi, che l'onere per il sostegno agli impianti cogenerativi, sebbene non espressamente ricompreso nell'ambito delle Linee Guida, può essere assimilato, ai fini dell'analisi di compatibilità degli aiuti, a quello a sostegno delle fonti rinnovabili, in quanto rispondente a un interesse comune e al contempo non disciplinato da altre Linee Guida. Su questa parte di onere, è quindi sufficiente che le imprese abbiano versato il contributo minimo previsto dalle Linee Guida (non il 100% dell'onere come per gli altri OGS).

La recente delibera 481/2017 costituisce un primo intervento dell'Autorità in linea con l'ipotesi C del DCO 255/2016 e con le indicazioni della CE, prevedendo che, da gennaio 2018, gli OGS siano riuniti in due soli raggruppamenti:

- Asos - “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione” (componente corrispondente a quella che la CE definisce A3*), distinti per classi di agevolazione, inclusi i clienti non agevolati
- Arim - “rimanenti oneri generali” (che include le attuali A2, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7⁴).

L'attuale componente AE, a copertura delle agevolazioni a favore degli energivori, verrà eliminata, perché il corrispondente gettito sarà recuperato attraverso l'applicazione di differenze nei livelli tariffari del raggruppamento Asos applicabili ai clienti agevolati da una parte e ai clienti non agevolati (inclusi tra questi i clienti domestici) dall'altra.

Questo nuovo schema tariffario ha sicuramente il pregio, evidenziato dall'Autorità, di semplificare la struttura della bolletta elettrica. Questa semplificazione potrebbe però determinare una minore trasparenza con riferimento agli oneri trasferiti nelle bollette dei consumatori; in particolare l'eliminazione della componente AE potrebbe rendere difficile un monitoraggio delle risorse destinate alle imprese energivore.

Con la stessa delibera l'Autorità evidenzia che entrambi i raggruppamenti avranno struttura trinomica e che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota espressa in cent€/kW/anno, la nozione rilevante di potenza⁵ sarà quella prevista dal TIT al fine dell'applicazione delle tariffe di rete (potenza contrattualmente impegnata, ove consentito, o valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi). Non vengono tuttavia fornite ulteriori quantificazioni sul livello di Asos e di Arim, per cui per l'implementazione della riforma degli OGS a partire dal 2018 sarà necessaria l'emanazione di ulteriori delibere.

GLI STEP DI ANALISI

Ritornando alla decisione, con riferimento alle 3 misure di sostegno sopra elencate, la CE ha effettuato un'analisi volta a valutare se:

³ È esclusa la quota parte della componente A3 a copertura degli incentivi CIP6 a sostegno dell'energia prodotta con l'utilizzo della parte non-biodegradabile dei rifiuti (circa il 10-15% degli incentivi CIP6), che viene accorpata agli altri OGS.

⁴ Più la quota parte di A3 esclusa dalla nuova componente A3*.

⁵ L'Autorità ha specificato che la stessa nozione di potenza sarà utilizzata anche per le componenti UC3 e UC6, che non fanno parte degli OGS ma della tariffa di rete e che manterranno l'attuale struttura tariffaria.

- la misura si configura come aiuto di Stato
- in caso affermativo, se l'aiuto di Stato sia compatibile con le Linee Guida comunitarie sotto i profili dell'ammissibilità e della proporzionalità.

Il TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea) definisce gli aiuti di Stato come misure che soddisfano i seguenti criteri:

- sono imputabili allo Stato e comportano l'uso di risorse statali
- conferiscono un vantaggio a talune imprese o settori
- falsano o minacciano di falsare la concorrenza
- possono incidere sugli scambi tra Stati membri.

Sempre il TFUE stabilisce che gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato interno, salvo deroghe, che, con riferimento al settore energia e ambiente, sono definite nelle Linee Guida sopra richiamate. In particolare, le agevolazioni alle imprese relative al pagamento degli oneri a sostegno delle fonti rinnovabili sono compatibili se rispettano i seguenti principi di ammissibilità e proporzionalità (*Newsletter 177*).

- Ammissibilità: possono ricevere l'aiuto solo le imprese che operano nei settori elencati nell'Allegato 3 delle Linee Guida o, se l'impresa è caratterizzata da una intensità di energia elettrica di almeno il 20%, nei settori elencati nell'Allegato 5 delle Linee Guida.
- Proporzionalità: l'aiuto è proporzionato se i beneficiari versano almeno il 15% dell'onere che avrebbero dovuto versare in assenza di aiuto o, se minore, il 4% del valore aggiunto lordo (VAL) dell'impresa (tale percentuale può scendere allo 0.5% del VAL per le imprese caratterizzate da un'intensità di energia elettrica di almeno il 20%).

Inoltre, in virtù della c.d. "*grandfathering clause*", è ritenuto compatibile l'aiuto concesso prima della data di applicazione delle Linee Guida a imprese non ammissibili, purché tali imprese versino almeno il 20% dell'onere che avrebbero dovuto versare in assenza di aiuto.

Le Linee Guida richiedono che le imprese versino i contributi minimi (a seconda dei casi, 15%, 20%, 4% del VAL o 0.5% del VAL) a partire dal 2019, mentre per gli anni precedenti gli Stati possono prevedere un Piano di Adeguamento progressivo.

I RISULTATI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CE

La CE ha ritenuto che il regime di agevolazioni attualmente in vigore per le imprese a elevato consumo di energia (tariffe regressive per scaglioni di consumo e ulteriori esenzioni e rimborsi a vantaggio delle imprese energivore sulle componenti A) costituisca un aiuto di Stato e dovesse quindi essere valutato sotto i profili della proporzionalità e dell'ammissibilità. In esito a tale valutazione, la CE ha ritenuto che, con riferimento alla proporzionalità:

- gli aiuti erogati a favore delle imprese con consumi inferiori a 150 GWh/anno sono aiuti compatibili con la disciplina comunitaria (tenuto conto della particolare struttura tariffaria a scaglioni e del livello di rimborso concesso agli energivori, al di sotto di una certa soglia si può infatti matematicamente ritenere che l'impresa abbia versato almeno gli oneri minimi dovuti sulla A3* e il 100% sugli altri OGS).
- alcune delle imprese con consumi superiori a 150 GWh/anno (circa 35 sulla base delle prime stime fornite dal Governo italiano) potrebbero aver goduto di un aiuto non compatibile con le Linee Guida, in quanto eccedente le soglie ammesse e quindi non proporzionato.

In ogni caso, per le imprese che non rispettano i criteri di ammissibilità e che non possono godere della *grandfathering clause*, nessun aiuto è compatibile sulla A3*.

Per quanto riguarda invece la nuova struttura tariffaria degli OGS che dovrà essere introdotta a partire dal 2018 ai sensi del Decreto Milleproroghe, la CE ha ritenuto che questa non costituisca aiuto di Stato in quanto non selettiva. La nuova struttura tariffaria sarà infatti determinata, come illustrato nel DCO 255/2016, nella parte

trinomia, applicando alle tariffe di rete un coefficiente moltiplicativo uguale per tutti i consumatori non domestici e, per la restante parte, un corrispettivo *flat* uniforme.

IL PIANO DI ADEGUAMENTO E I PRIMI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

Coerentemente con i risultati raggiunti dalla CE, il Governo italiano ha presentato un Piano di Adeguamento che coinvolgerà le imprese con consumi superiori a 150 GWh/anno che risulteranno non aver pagato il contributo minimo previsto dalle Linee Guida, al fine di recuperare l'extra-beneficio indebitamente conseguito. In particolare,

il Piano prevede un adeguamento progressivo dal 2011 al 2019 al contributo minimo richiesto sulla componente A3* ai sensi delle Linee Guida comunitarie (**Tabella 1**). Il recupero sarà effettuato non attraverso una richiesta di esborso diretto, ma attraverso una riduzione dei rimborsi sulle componenti A a cui tali imprese, in quanto energivore⁶, avrebbero diritto nel periodo 2014-2016 e la cui erogazione in passato è stata prudenzialmente sospesa dall'Autorità⁷.

Coerentemente con le indicazioni della decisione della CE, l'Autorità (Delibera 507/2017) ha emanato le prime disposizioni a CSEA volte a individuare i soggetti in condizioni di sovracompensazione e al contempo consentire l'erogazione

del rimborso energivori 2013-2015 per i soggetti che, sebbene caratterizzati da consumi superiori a 150 GWh/anno, non risultano avere beneficiato di sovracompensazioni.

A questo fine, l'Autorità ha predisposto procedure di verifica dettagliate, disponibili in allegato alla delibera, che prevedono diversi *step*.

- Calcolo della contribuzione al supporto alle fonti rinnovabili e verifica del rispetto del contributo minimo richiesto, ossia:
 - per le imprese ammissibili a ricevere l'aiuto: 15%
 - per le imprese non ammissibili a ricevere l'aiuto, ma ricomprese nell'elenco energivori 2013 o 2014: 20%
 - nel 2015, per le imprese non ammissibili a ricevere l'aiuto e non ricomprese nell'elenco energivori 2013 o 2014: 30% (contributo minimo da Piano di Adeguamento).
- Per le imprese che non hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente (purché siano soggetti ammissibili a ricevere l'aiuto e ricomprese nell'elenco energivori 2013 o 2014), ulteriore verifica volta ad attestare il rispetto dei contributi minimi previsti sul VAL (4% o, dove applicabile, 0.5%), tenuto conto della traiettoria di adeguamento illustrata in **Tabella 1**.

Ai fini di queste procedure CSEA è tenuta a fare riferimento alle tipologie di agevolazioni elencate nella decisione della CE e a effettuare i calcoli con riferimento ai prelievi di ciascun POD dell'impresa. Di conseguenza, la verifica di compatibilità degli aiuti non tiene conto delle agevolazioni di cui hanno goduto gli autoproduttori attraverso l'esenzione dal pagamento degli OGS sull'elettricità consumata ma non prelevata da rete pubblica.

Per quanto riguarda eventuali sovracompensazioni che dovessero emergere dalle verifiche di CSEA, l'Autorità rimanda a un successivo provvedimento la definizione delle modalità di recupero di tali somme. Tali disposizioni verranno infatti emanate solo a valle del recepimento nella normativa nazionale della decisione della CE, atteso entro l'estate.

TABELLA 1. ADEGUAMENTO PROGRESSIVO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA RICHIESTA DALLE LINEE GUIDA EUROPEE SULLA COMPONENTE A3*

Anno	% della contribuzione minima
2011	5%
2012	10%
2013	15%
2014	20%
2015	30%
2016	45%
2017	60%
2018	80%
2019	100%

Fonte: Decisione CE C(2017) 3406

⁶ Non è chiaro come saranno recuperati eventuali aiuti illegittimamente conseguiti da imprese che non sono energivore; tuttavia, dovrebbe trattarsi di un caso più teorico che reale, in quanto le imprese con consumi superiori a 150 GWh/anno dovrebbero aver ottenuto la qualifica di energivore o, se non energivore, hanno beneficiato di aiuti limitati alla particolare struttura tariffaria delle componenti A.

⁷ I rimborsi relativi al secondo semestre 2013 erano stati erogati solo a valle di presentazione di garanzia da parte del beneficiario, sempre al fine di poter recuperare eventuali somme indebitamente erogate. I rimborsi a favore delle imprese con consumi inferiori a 150 GWh/anno per il 2014 e il 2015 sono già stati sbloccati dall'Autorità alla fine dello scorso anno.

ANCORA RISCHI PER IL FUTURO

A valle del processo sopra descritto, sembra quindi che nei prossimi mesi le imprese italiane dovrebbero avere un pò più chiaro il quadro del loro costo dell'energia, con riferimento sia al passato, sia al futuro. Tuttavia, la decisione della CE, e coerentemente le disposizioni dell'Autorità a CSEA per effettuare le verifiche di compatibilità degli aiuti, afferisce alle sole agevolazioni che derivano dalla particolare struttura tariffaria degli OGS e dai particolari aiuti riconosciuti alle imprese energivore. Non è considerato invece:

- l'aiuto garantito a RIU, SEU e SEESEU, in termini di esenzioni degli OGS sull'autoconsumo, fino al 31 dicembre 2016
- l'aiuto garantito a tutti gli autoproduttori, in termini di esenzioni sull'elettricità diversa da quella prelevata da reti con obbligo di connessioni di terzi, a partire dal 1 gennaio 2017.

Il regime di agevolazioni agli autoproduttori dovrebbe infatti essere oggetto di un ulteriore Piano di Adeguamento del Governo italiano, con tempistiche al momento non prevedibili.

L'effetto di un ulteriore aiuto agli autoproduttori dovrebbe tuttavia essere cumulato a quello derivante dagli altri meccanismi, già oggetto di decisione, al fine di valutare se ciascuna impresa, nel complesso, rispetta i criteri di proporzionalità delle Linee Guida. L'adozione di provvedimenti a valle di una valutazione effettuata solo su alcuni aiuti, e non su tutti, comporta quindi il rischio, per le imprese in tutto o in parte in regime di autoproduzione, di ulteriori interventi correttivi in futuro.

Infine nuovi elementi in questa complessa vicenda emergerebbero nel caso in cui venissero approvati gli emendamenti alla legge europea 2017⁸ approvati di recente. Secondo la versione della legge approvata al momento (ma correttivi sono ancora possibili) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto MiSE dovranno essere ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica, e le relative agevolazioni, e dovranno essere definiti i criteri e le modalità con cui l'Autorità dovrà provvedere all'attuazione del Piano di Adeguamento. Le agevolazioni continueranno a essere definite in modo progressivo per classe di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei criteri minimi di contribuzione definiti dalle Linee Guida europee (garantendo anche l'applicazione nei fatti del criterio di contribuzione minima calcolato sul Valore Aggiunto Lordo dell'impresa - a seconda dei casi, 4% o 0.5% - oltre che ovviamente quello sul contributo teorico). Le norme relative alla destinazione del gettito proveniente dalla riduzione della A3 dovrebbero impattare solo sul livello delle agevolazioni agli energivori, o meglio sulle modalità di finanziamento delle stesse, mentre quelle sulla struttura degli oneri generali di sistema sembrano orientate a facilitare il recepimento della decisione della CE attraverso lo smussamento della richiesta di adeguamento alla struttura tariffaria, che dovrà essere rispecchiata solo "in parte".

Si riapre anche il dibattito sugli energivori gas. A questo riguardo, la decisione della CE contempla esclusivamente i meccanismi di aiuto relativi agli energivori elettrici. Eventuali aiuti agli energivori gas devono quindi essere notificati alla CE prima della loro entrata in vigore. D'altra parte, gli aiuti agli energivori elettrici sono stati valutati dalla CE alla luce dei criteri fissati dalle Linee Guida per "Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", in cui prevedibilmente non potranno rientrare gli aiuti sotto forma di sgravi sugli "oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione". Gli aiuti agli energivori gas dovranno quindi essere valutati sulla base di criteri diversi.

⁸ "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (C. 4505-A).